

L. 27 dicembre 2006, n. 296 ⁽¹⁾ (art. 1 commi 321 e 322).

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

1.321. A decorrere dai pagamenti successivi al 1° gennaio 2007, la tabella di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1997, è sostituita dalla Tabella 2 annessa alla presente legge. Gli incrementi percentuali approvati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore della presente legge vengono ricalcolati sugli importi della citata Tabella 2. I trasferimenti erariali in favore delle regioni o delle province autonome di cui al periodo precedente sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante ad esse dal presente comma. La riduzione dei trasferimenti erariali di cui al periodo precedente non si applica per gli anni dal 2023 al 2033 ⁽¹³⁸⁾ ⁽¹³⁹⁾.

⁽¹³⁸⁾ Comma così modificato dall'art. 39, comma 14-*quater*, [D.L. 30 dicembre 2019, n. 162](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 febbraio 2020, n. 8](#). Successivamente, la [Corte costituzionale, con sentenza 14 aprile-27 maggio 2021, n. 107](#) (Gazz. Uff. 3 giugno 2021, n. 22, ediz. straord. – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 39, comma 14-*quater*, [D.L. n. 162/2019](#), nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

⁽¹³⁹⁾ Vedi, anche, il [D.Dirett. 2 aprile 2012](#), i quattro [D.Dirett. 16 marzo 2015](#), il [D.Dirett. 21 settembre 2016](#), il [D.Dirett. 8 maggio 2017](#) e i due [D.Dirett. 10 ottobre 2022](#).

1.322. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme del comma 321 e sono definiti i criteri e le modalità per la corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Il presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033. In assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria è effettuata entro l'anno 2022 confermando gli importi dell'ultima annualità definita con il decreto di cui al presente comma ⁽¹⁴⁰⁾ ⁽¹⁴¹⁾.

⁽¹⁴⁰⁾ Comma così modificato dall'art. 39, comma 14-*quinqüies*, [D.L. 30 dicembre 2019, n. 162](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 febbraio 2020, n. 8](#). Successivamente, la [Corte costituzionale, con sentenza 14 aprile-27 maggio 2021, n. 107](#) (Gazz. Uff. 3 giugno 2021, n. 22, ediz. straord. – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del

suddetto art. 39, comma 14-quinquies, [D.L. n. 162/2019](#), nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

[\(141\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi:

- per gli anni 2006 e 2007, il [D.Dirett. 2 aprile 2012](#);
- per l'anno 2008, il [D.Dirett. 16 marzo 2015](#);
- per l'anno 2009, il [D.Dirett. 16 marzo 2015](#);
- per l'anno 2010, il [D.Dirett. 16 marzo 2015](#);
- per l'anno 2011, il [D.Dirett. 16 marzo 2015](#);
- per l'anno 2012, il [D.Dirett. 21 settembre 2016](#);
- per l'anno 2013, il [D.Dirett. 8 maggio 2017](#);
- per l'anno 2014, il [D.Dirett. 10 ottobre 2022](#);
- per l'anno 2015, il [D.Dirett. 10 ottobre 2022](#)